



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 134/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37767** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX (C.F. **XX**), nato a **XX** il **XX** e residente in **XX**, via **XX**, rappresentato e difeso dall'Avv. Samuele Miedico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Scipione Ammirato n. 102;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro p.t., costituito in proprio;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 27 maggio 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, nessuno presente per l'Arma dei Carabinieri, l'avv. Zecchillo, in virtù di delega, per il ricorrente e l'avv. Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

	Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024, XX, come sopra	
	generalizzato, riferisce:	
	- di aver prestato servizio, in qualità di Maresciallo di Completamento	
	dei Carabinieri, sino al collocamento in congedo a domanda anticipata a	
	decorrere dal 01/06/2012;	
	- di aver presentato nel primo trimestre del 2013 avvalendosi dell’ausilio	
	del Patronato INAPA - Confartigianato di Andora (SV) formale istanza, in	
	formato cartaceo, volta al riconoscimento della pensione di privilegio	
	ordinaria;	
	- di non aver avuto alcun riscontro né alcuna indicazione circa le sorti	
	della propria richiesta, perlomeno sino al 31 dicembre 2016, quando è stata	
	presentata nuova domanda, corredata dalla opportuna e necessaria	
	documentazione;	
	- che la (seconda) domanda di riconoscimento della pensione di	
	privilegio è stata positivamente definita, con il riconoscimento del relativo	
	emolumento economico a decorrere dal mese di marzo 2023 e con arretrati	
	per il periodo ricompreso tra il dicembre 2016 (data di presentazione della	
	seconda richiesta) e il 2023;	
	- che, tuttavia, non sono stati riconosciuti gli arretrati per il periodo	
	decorrente dalla data di congedo (1° giugno 2012) e il dicembre 2016;	
	- di aver presentato istanza di riesame in autotutela del 1.03.2024,	
	riscontrata in data 10 luglio 2024, a seguito di sollecito, dal Ministero che ha	
	rimesso ogni competenza all’I.N.P.S..	
	Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il diritto alla corresponsione della	
	pensione di privilegio ex artt. 64 e 67 DPR n. 1092/1973, con liquidazione	
	2	

	degli arretrati e delle somme accessorie per i quattro anni intercorrenti tra la	
	data di congedo 1.06.2012 e la data di presentazione della seconda domanda	
	di riconoscimento del 23.12.2016, sollevando, per i profili meglio illustrati nel	
	ricorso, la questione di legittimità costituzionale della norma che prevede che	
	la domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata debba essere	
	presentata entro due anni dalla cessazione dal servizio, pena la decorrenza	
	della pensione dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della	
	domanda.	
	Si è costituito in proprio il Ministero della Difesa, il quale, nel segnalare che	
	l'asserita istanza non risulta mai pervenuta agli uffici e che l'onere probatorio	
	in merito alla presentazione della richiesta avrebbe dovuto essere assolto	
	dall'attore, ha evidenziato come il procedimento, contrariamente a quanto	
	affermato, avrebbe dovuto essere avviato a richiesta di parte e non d'ufficio.	
	Ad ogni buon fine, il Ministero ha chiesto l'estromissione dal giudizio per	
	difetto di legittimazione passiva, eccependo in via subordinata la prescrizione	
	dei ratei ultra-quinquennali.	
	Si è altresì costituito l'I.N.P.S., eccependo a sua volta la mancata	
	presentazione dell'istanza nonché il mancato assolvimento dell'onere	
	probatorio.	
	L'Ente previdenziale inoltre ha evidenziato la non fondatezza della questione	
	di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente e, in via subordinata, ha	
	eccepito la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali e il divieto di cumulo di	
	interessi e rivalutazione.	
	All'udienza del 27 maggio 2025, nessuno presente per l'Arma dei Carabinieri,	
	il difensore del ricorrente ha replicato alle eccezioni dell'I.N.P.S., insistendo	
	3	

	per la richiesta di prova testimoniale.	
	Il legale dell’Ente previdenziale, nell’opporsi alla richiesta istruttoria, si è	
	riportato alle conclusioni in atti.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	1. La questione sottoposta all’esame di questo Giudice attiene alla	
	domanda del ricorrente volta al riconoscimento del diritto al conseguimento	
	della Pensione Privilegiata con decorrenza dalla data di congedo 1.06.2012,	
	anziché dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento del	
	23.12.2016.	
	Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.	
	2. In primo luogo, in ragione della prospettazione del ricorrente, va	
	affermata la legittimazione passiva di entrambe le Amministrazioni coinvolte.	
	Quanto al Ministero della Difesa, infatti, va considerato che il XX ha	
	contestato l’operato del datore di lavoro, il quale non avrebbe dato corso	
	all’istanza cartacea ad esso asseritamente trasmessa nel 2013.	
	L’I.N.P.S. è a sua volta legittimato passivo, in quanto competente <i>ratione</i>	
	<i>temporis</i> alla liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente.	
	3. Ciò posto, occorre preliminarmente precisare che, contrariamente a	
	quanto sostenuto dal ricorrente, il procedimento per la concessione del	
	beneficio pensionistico, come correttamente sostenuto dal Ministero della	
	Difesa, non avrebbe dovuto essere avviato <i>ex officio</i> ma a domanda.	
	Al riguardo, va rammentato che ai sensi dell’art. 167 del TU 21092/1973 “ <i>Il</i>	
	<i>trattamento privilegiato è liquidato d’ufficio nei confronti del dipendente</i>	
	4	

	<i>cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.</i>	
	<i>In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda.”</i>	
	Nel caso di specie, come dichiarato dallo stesso ricorrente, il congedo è avvenuto “a domanda” a decorrere dal 01/06/2012.	
	Il congedo, dunque, è avvenuto per causale diversa dall’inidoneità al servizio, con conseguente necessità di avviare il procedimento per il riconoscimento della P.P.O. mediante apposita istanza.	
	4. Venendo al tema controverso attinente alla prova della presentazione della domanda cartacea nel 2013, e dunque entro il biennio dal congedo, va rammentato che nel giudizio pensionistico dinanzi a questa Corte trova applicazione in tema di onere della prova il principio di cui all’art. 2967 c.c., secondo cui chi allega un fatto a sé favorevole, ha il dovere di darne prova dell'esistenza.	
	Nel caso di specie, il ricorrente, come ben evidenziato dalle Amministrazioni resistenti, non ha fornito neanche un principio di prova della presentazione nel 2013 della domanda cartacea all’Amministrazione di appartenenza, non essendo così riuscito ad assolvere all’onere probatorio posto a suo carico anche in base al principio della c.d. vicinanza della prova.	
	Sotto tale ultimo profilo l’onere della prova grava sulla parte che, per la sua posizione, si trova più vicina alla fonte di prova, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l’uno o l’altro soggetto di provare i fatti che ricadano nelle rispettive sfere di azione.	
	Ciò significa che, al fine di provare un fatto, l’onere della prova potrà incombere sul soggetto che è più prossimo alla fonte di prova.	
	5	

	Nel caso in esame, è evidente che il ricorrente appare la parte più prossima	
	alla prova, dovendo ritenersi onere del richiedente, o del suo delegato, di	
	assicurarsi la prova dell'avvenuta presentazione cartacea di una domanda,	
	mediante la ricevuta della raccomandata in caso di trasmissione, come nel caso	
	di specie, attraverso il servizio postale.	
	Appaiono pertanto del tutto inconferenti i richiami operati dal ricorrente ai	
	principi di buona fede e leale collaborazione che avrebbero dovuto ispirare	
	l'operato dell'Amministrazione nella vicenda.	
	Come detto, infatti, incombe sull'interessato assicurarsi la prova documentale	
	dell'avvenuta presentazione di una domanda nell'ottica della leale	
	collaborazione, imposta dal principio del dovere di solidarietà sociale (art.2	
	cost.).	
	Diversamente ragionando, infatti, si graverebbe l'Amministrazione dell'onere	
	di una <i>probatio diabolica</i> al fine di dimostrare di non aver ricevuto alcuna	
	istanza, con evidente alterazione del principio collaborativo che deve ispirare	
	anche l'operato del cittadino che si interfaccia con la Pubblica	
	amministrazione.	
	4.1 Venendo all'elemento probatorio costituito dalla dichiarazione giurata	
	rilasciata dall'impiegata del Patronato che avrebbe istruito la pratica	
	finalizzata all'avvio del procedimento per il riconoscimento della P.P.O., va	
	in primo luogo evidenziato, al di là di ogni valutazione in merito alla sua	
	utilizzabilità, che la dichiarazione prodotta dal ricorrente in merito alla	
	circostanza dell'avvenuta trasmissione dell'istanza nel primo trimestre del	
	2013 mediante lettera raccomandata, quand'anche fosse confermata mediante	
	assunzione della prova testimoniale, giammai potrebbe sopperire alla	
	6	

	manca di prova documentale, che, come detto, sarebbe stato onere del XX produrre.	
	Ed infatti, come ben evidenziato dalla difesa dell'Ente previdenziale, la giurisprudenza ha escluso che la prova testimoniale possa sostituire la forma scritta quando la stessa è prevista a pena di nullità (Cass. Civ. n. 5439/2002), principio applicabile anche alle ipotesi in cui il procedimento amministrativo richiede un atto scritto ad iniziativa di parte.	
	4.2 Né tanto appare rilevante, ai fini della verifica della materiale possibilità per il ricorrente di procurarsi la prova documentale, la circostanza, riportata nella predetta dichiarazione, che i Patronati siano tenuti per legge a conservare la documentazione per cinque anni.	
	Al riguardo, è sufficiente considerare che, come riferito nel ricorso, il XX si è attivato per il riconoscimento del beneficio pensionistico mediante la presentazione di “nuova” istanza nel dicembre 2016, e dunque entro il quinquennio dall'asserita presentazione della originaria istanza entro cui il Patronato avrebbe dovuto conservare la documentazione.	
	4.3 Venendo alla prova testimoniale richiesta dal ricorrente, reputa questo Giudice che i primi due capitoli, relativi alla prova della presentazione della domanda, si presentino inammissibili, in quanto, come detto, relativi a un fatto che avrebbe dovuto essere comprovato mediante la produzione documentale.	
	Il secondo capitolo peraltro appare del tutto generico, non essendo in alcun modo precisato tramite quale “<i>protocollo ufficiale</i>” l'istanza sia stata trasmessa.	
	Quanto ai capitoli di prova attraverso i quali il ricorrente intende dimostrare che la domanda in realtà fosse stata smarrita dall'Amministrazione (terzo e	
	7	

	quarto capitolo di prova), va evidenziato come il dichiarato si rivelerebbe del	
	tutto privo di utilità probatoria, in quanto non risulta indicato un nominativo	
	di un rappresentante dell'Amministrazione che avrebbe potuto confermare le	
	circostanze su cui è stata richiesta la prova testimoniale, né vi è alcuna traccia	
	documentale di tale corrispondenza.	
	In buona sostanza, quand'anche il teste confermasse di aver interloquito con	
	il Ministero della Difesa ricevendo l'attestazione dell'avvenuto smarrimento	
	dell'istanza, si tratterebbe di elemento non riscontrabile in assenza	
	dell'indicazione del nominativo dell'interlocutore, cui eventualmente avrebbe	
	potuto essere deferita la controprova testimoniale da parte delle	
	Amministrazioni resistenti.	
	5. Infine, del tutto infondata, seppur astrattamente rilevante, appare la	
	pretesa illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 191,	
	comma 3, del TU 1092/1973 nella parte in cui prevede che ove la domanda	
	per il riconoscimento della pensione privilegiata fosse presentata oltre due	
	anni dalla cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico decorrerebbe	
	dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.	
	A parere del ricorrente, tale disposizione sarebbe discriminatoria nei confronti	
	dei soggetti che si trovino in condizioni di salute precarie interessati ad	
	accedere ai benefici economici previsti dalla legge, nonostante tutti i requisiti	
	siano stati soddisfatti fin dal momento della cessazione.	
	In primo luogo, va osservato che la <i>ratio</i> della previsione in questione, come	
	peraltro ammesso dallo stesso ricorrente, riposa nell'esigenza di assicurare	
	stabilità nella gestione delle risorse previdenziali, impendendo che il bilancio	
	dell'Ente sia esposto ad incertezza sugli oneri da sostenere nel caso di istanze	
	8	

	presentate in epoca troppo distante dalla data di congedo.	
	Ciò posto, del tutto priva di fondamento appare la invocata violazione del	
	principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 cost..	
	A parere del ricorrente, sarebbe lesiva della condizione di soggetti affetti da	
	infermità, la previsione normativa che subordini l’accesso ad un trattamento	
	pensionistico privilegiato alla presentazione di un’istanza anziché ad	
	un’iniziativa d’ufficio.	
	Al riguardo, al di là dell’imprecisione della prospettata questione di	
	illegittimità costituzionale che atterrebbe piuttosto alla disposizione che	
	subordina il riconoscimento d’ufficio ai soli di casi di cessazione dal servizio	
	a causa dell’infermità (art. 167 del TU 1092/1973), va osservato come la	
	previsione dell’iniziativa a domanda risponde all’esigenza di assicurare il	
	buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 cost.), impedendo che	
	l’Amministrazione debba attivarsi indiscriminatamente in presenza di	
	condizioni patologiche del personale, con inevitabile aggravio di costi e tempi.	
	Non può inoltre non osservarsi come la disposizione censurata tenga	
	adeguatamente conto della condizione di minorità del pensionato, nella misura	
	in cui prevede che <i>“Per i minori non emancipati e gli interdetti, il termine di</i>	
	<i>cui al comma precedente nonché quelli stabiliti da altre disposizioni del</i>	
	<i>presente testo unico rimangono sospesi finché duri la incapacità di agire”</i> (art.	
	167, comma IV, TU 1092/1973).	
	In buona sostanza, reputa questo Giudice che non si possa dubitare della	
	coerenza con il dovere di solidarietà sociale da contemperare con le esigenze	
	di buon andamento e di sostenibilità finanziaria, dell’impianto normativo	
	previsto dal TU 1092/73, nella misura in cui prevede l’attivazione d’ufficio	
	9	

	del procedimento per la concessione della P.P.O. limitatamente ai casi in cui	
	l'infermità abbia determinato l'inidoneità al servizio (art. 167) e laddove	
	impedisce l'applicazione della decorrenza differenziata nei soli casi in cui il	
	pensionato non si trovi nelle condizioni di poter autonomamente sostenere	
	l'onere di presentazione di una domanda amministrativa (art. 191, comma IV).	
	Nessuna disparità di trattamento violativa del principio di uguaglianza (art. 3	
	cost.), inoltre, può ravvisarsi rispetto a coloro che abbiano ottenuto il	
	trattamento privilegiato con decorrenza dal congedo, in quanto, come detto,	
	l'esigenza di assicurare la stabilità delle risorse previdenziale rende del tutto	
	ragionevole prevedere un diverso termine di decorrenza a seconda del lasso di	
	tempo intercorso dal congedo.	
	Infine, le ragioni che giustificano la previsione di un termine differenziato di	
	decorrenza sono più che sufficienti per ritenere del tutto priva di fondamento	
	l'asserita violazione del diritto alla salute (art. 32 cost.) e del diritto alla	
	retribuzione equa e dignitosa (art. 36 cost.).	
	6. Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, deve ritenersi che	
	l'I.N.P.S. abbia del tutto correttamente liquidato il trattamento pensionistico	
	privilegiato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla	
	presentazione della domanda ai sensi dell'art. 191, comma III, TU 1092/1973.	
	Il ricorso va dunque integralmente rigettato.	
	7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo	
	in favore delle Amministrazioni resistenti.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	10	

	n.37767, lo respinge.	
	Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'I.N.P.S.	
	e del Ministero della Difesa, liquidate nell'importo cadauno di € 300,00	
	(trecento/00).	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 27 maggio 2025.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	F.to digitalmente	
	Depositata il 04.06.2025	
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	F.to digitalmente	
	Depositata il 04.06.2025	
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	11	

